

Roma, 17 Gennaio 2022

Audizione di Meta Platforms nell'ambito dell'esame sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, dell'atto COM (2022) 457 (Quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno) - 4ª Commissione permanente del Senato della Repubblica - Politiche dell'Unione europea

Meta condivide l'obiettivo della proposta volta a garantire la pluralità dell'informazione e l'indipendenza dei media, così come gli sforzi tesi a creare una maggiore armonizzazione del mercato interno.

Vorrei affrontare con voi oggi tre punti: 1) gli investimenti e l'impegno di Meta nella tutela degli utenti e nella lotta alla disinformazione 2) l'importanza di un quadro legislativo coerente e armonizzato per lo sviluppo delle regole dell'internet del domani 3) le osservazioni in merito alla proposta di regolamento, in particolare rispetto all'art. 17.

## 1. Moderazione dei contenuti e lotta lotta alla disinformazione

Crediamo fermamente che l'indipendenza e il pluralismo dei media siano alla base della democrazia e dei valori europei e riteniamo che un ecosistema mediatico stabile e funzionante sia la condizione essenziale affinché tali valori possano essere promossi e tutelati.

Il diritto alla libertà di espressione è un valore fondamentale per Meta, così come la protezione degli utenti che ogni giorno decidono di utilizzare le nostre piattaforme. Trovare un bilanciamento fra libertà e sicurezza richiede uno sforzo costante, per il quale abbiamo creato gli Standard della Comunità, un insieme di regole che definiscono cosa può essere condiviso o meno sulle nostre piattaforme e che tutti gli utenti si impegnano a rispettare al momento dell'iscrizione.

Oltre a queste regole, ci basiamo sulle segnalazioni dei nostri utenti, per i quali abbiamo predisposto appositi strumenti, facilmente accessibili ed utilizzabili, grazie ai quali possono fare segnalazioni, controllarne lo stato, verificare l'esito dell'analisi e hanno la possibilità di fare appello.

Nel corso degli anni abbiamo perfezionato il nostro approccio alla moderazione dei contenuti grazie al progresso tecnologico: inizialmente i nostri team esaminavano e rimuovevano i singoli contenuti che non rispettavano le nostre regole. Oggi, la nostra tecnologia ci aiuta in tre aree principali:

- Rilevamento proattivo: L'intelligenza artificiale (AI) è migliorata al punto da poter rilevare le violazioni proattivamente, senza dover aspettare una segnalazione da parte degli utenti. Questo ci aiuta a individuare i contenuti dannosi e a evitare che vengano visti da centinaia o migliaia di persone.
- Automazione: L'intelligenza artificiale ha anche contribuito a rendere scalabile il lavoro dei nostri revisori di contenuti. I nostri sistemi di intelligenza artificiale automatizzando l'azione su contenuti che hanno un'alta probabilità di essere in violazione degli standard della comunità. Questo aiuta a rivedere milioni di contenuti ogni giorno, consentendo così ai nostri revisori di concentrarsi su quelli più sensibili per i quali è necessaria esperienza e comprensione del contesto. L'automazione facilita anche l'azione su casi identici, in modo che i nostri team non debbano passare il tempo a rivedere le stesse cose più volte.
- Priorità: L'Al stabilisce una priorità per i contenuti più critici da esaminare, sia rilevati proattivamente che emersi tramite segnalazione. Questo sistema di classificazione dà la priorità ai contenuti più dannosi per gli utenti in base a diversi fattori, come la viralità, la gravità del danno e la probabilità di violazione.

Meta è da tempo impegnata nella lotta contro la disinformazione e nella riduzione della diffusione di questo fenomeno sulle nostre piattaforme. I nostri utenti vogliono vedere contenuti di alta qualità ed è per questo che utilizziamo una strategia triplice per combattere la disinformazione. In particolare"

- Rimuoviamo la disinformazione quando è probabile che contribuisca direttamente al rischio di danni fisici imminenti o interferisca con il funzionamento dei processi politici. Per determinare cosa costituisce disinformazione in queste categorie, collaboriamo con esperti indipendenti che possiedono conoscenze e competenze per valutare la veridicità del contenuto. Ciò include, ad esempio, la collaborazione con organizzazioni per i diritti umani presenti sul campo per determinare la veridicità di una voce su un conflitto civile e la collaborazione con organizzazioni sanitarie durante la pandemia globale COVID-19.
- Riduciamo la diffusione di quei contenuti di disinformazione che non violano i nostri Standard della comunità o le Linee guida della comunità, ma che minano l'autenticità e l'integrità della nostra piattaforma. Lavoriamo a stretto contatto con la nostra rete di 42 partner indipendenti per il fact-checking, che coprono 36 lingue, in EU e Europa. Collaboriamo con organizzazioni terze di fact-checking per rivedere e valutare l'accuratezza dei contenuti più virali sulle nostre piattaforme.
- **Forniamo risorse** per aumentare l'alfabetizzazione mediatica e digitale, in modo che le persone possano decidere da sole cosa leggere, di cui fidarsi e condividere.

Abbiamo sottoscritto il Codice rafforzato di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione a testimonianza del nostro costante impegno nel contrasto alla disinformazione e alla misinformazione, sfide complesse e importanti. Il codice incarna la necessità di unire le forze per

contrastare disinformazione e misinformazione, grazie ad un approccio collaborativo con istituzioni, società private ed enti terzi.

## 2. Armonizzazione e coerenza con il quadro legislativo corrente

Il secondo punto che vorrei affrontare oggi riguarda l'armonizzazione e la coerenza della proposta di regolamento con il quadro normativo attualmente in vigore in Europa, tra cui la legge sui servizi digitali e la direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Meta accoglie favorevolmente i riferimenti alla legge sui servizi digitali approvata a novembre, che crea un quadro completo di regole per la moderazione dei contenuti da parte dei servizi di intermediazione online e che è attualmente in fase di attuazione, così come condivide i riferimenti a quanto disposto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi alla quale le piattaforme online di dimensioni molto grandi stanno lavorando per assicurare piena conformità.

Il codice di condotta rafforzato dell'UE sulla disinformazione, inoltre, è stato appena approvato e le aziende si stanno preparando per la presentazione delle prime relazioni.

Riteniamo essenziale che i legislatori tengano conto di questo ampio quadro normativo per evitare incompatibilità o inutili sovrapposizioni con le legislazioni già in vigore, con l'obiettivo di garantire maggiore chiarezza e la massima armonizzazione possibile del mercato interno.

## 3. Osservazioni in merito alla proposta di regolamento

Alcune osservazioni in merito al testo del regolamento. In particolare, un primo punto relativo alle definizioni dei soggetti, che riteniamo essere troppo vaghe, in particolare nelle definizioni di "fornitore di servizi di media" e di "servizi di media".

Esistono già diversi quadri normativi che delineano chiaramente questo spazio, a partire dalla definizione di "fornitore di servizi di media" nella direttiva sui servizi di media audiovisivi. Includere le pubblicazioni di carattere giornalistico estende in modo significativo l'ambito di applicazione del regolamento, oltre a prefigurare come fornitori di servizi tutti coloro che offrono programmi che mirano a "informare, intrattenere o educare".

Auspichiamo che le definizioni definitive di "servizio di media" e di "fornitori di servizi di media" vengano chiarite e rese coerenti con la normativa vigente, in particolare nella direttiva sui servizi di media audiovisivi.

L'articolo 17 del testo stabilisce una procedura separata per la gestione di contenuti dei "fornitori di servizi di media" su piattaforme online di dimensioni molto grandi, creando di fatto un trattamento preferenziale per tali contenuti. Alle piattaforme è indicato di fornire ai vari soggetti una funzionalità che permetta di autodichiararsi "fornitore di servizi di media" e di dover agire poi di conseguenza.

Ciò solleva una serie di preoccupazioni:

- Un'incompatibilità con quanto previsto dalla legge sui servizi digitali. Il DSA prevede già che le piattaforme predispongano meccanismi di notifica e di azione di facile utilizzo e che forniscono "motivazioni" chiare e specifiche sulla rimozione o sospensione di contenuti. Il DSA però specifica che le piattaforme debbano trattare le segnalazioni che ricevono in modo tempestivo, efficiente e non arbitrario.
- Procedura separata e verifica delle autodichiarazioni. Gli obblighi previsti dall'articolo 17 (e anche dal considerando 33) si basano sull' autodichiarazione dei fornitori di servizi di media e lascia alle piattaforme di grandi dimensioni la responsabilità di verificarne la validità. Questa mancanza di riferimenti per le piattaforme rende il sistema estremamente vulnerabile agli abusi e compromette gli sforzi che Meta e altre piattaforme online di dimensioni molto grandi stanno compiendo per contrastare la misinformazione.
- Possibili effetti distorsivi. Sebbene l'articolo 17 di per sé non esenti i fornitori di servizi di media dai requisiti di moderazione dei contenuti, temiamo che con il progredire della discussione, potrebbe essere presentata una proposta di totale esenzione dei fornitori di servizi di media dalle norme sulla moderazione dei contenuti, che avrebbe effetti distorsivi sull'intero ecosistema digitale. La proposta è già stata discussa e respinta a livello europeo durante la discussione sul DSA e la Vicepresidente Jourová l'ha definita come "un'idea che rientra nella categoria delle buone intenzioni che portano all'inferno".

È importante considerare che esentare i fornitori di servizi di media dalla moderazione dei contenuti significa mettere potenzialmente a rischio la sicurezza delle persone.

Se le piattaforme come la nostra non potessero più agire su contenuti palesemente falsi o pericolosi poiché provenienti da fornitori di servizi di media, non potremmo più agire come fatto in relazione all'invasione russa in Ucraina, ovvero bloccando quei contenuti di disinformazione che Russia Today e Sputnik volevano diffondere in Europa. Allo stesso modo, non potremmo più contrastare campagne di disinformazione su temi sensibili come la salute, se un fornitore di servizi di media decidesse di seguire una strategia editoriale di questo tipo.

Auspichiamo quindi l'adozione di un approccio sistemico alla regolamentazione del quadro comune per i servizi di media che tenga in considerazione non solo gli investimenti e gli impegni già assunti da Meta e da altre piattaforme nella tutela degli utenti e nella lotta alla disinformazione ma, in particolar modo, anche la necessità di un quadro legislativo chiaro che permetta l'armonizzazione fra le varie normative europee e un'applicazione coerente delle loro norme.

Infine, suggeriamo di riflettere sulla necessità dell'articolo 17 nell'attuale testo del regolamento e di riconsiderare la portata della definizione di "fornitore di servizi di media" nell'articolo 1.